



# COMUNE DI PILA

C.F. 82001310026  
P.IVA 01627200023

via Roma n°19 – 13020 Pila (VC)

tel. 0163-71327 – fax 0163-72949 – [pila@ruparpiemonte.it](mailto:pila@ruparpiemonte.it) – [www.comune.pila.vc.it](http://www.comune.pila.vc.it)

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N, 07 DEL 18/08/2025 AD OGGETTO:  
DIVIETO DI SALIRE, SOSTARE E CAMMINARE SULLE SPALLETTE DEI PONTI PER LA  
TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

## IL SINDACO

Osservato che è invalso il comportamento pericoloso di alcuni ragazzi di salire sulle spallette del ponte di Pila, denominato "ponte romanico";  
Che tale comportamento è oltremodo pericoloso per la tutela della pubblica incolumità;  
Ritenuto di dover stigmatizzare tale comportamento pericoloso per la pubblica incolumità, vietandolo;  
Visto l'art. 54, comma 4 d.lgs. n. 267-2000 che consente espressamente di esercitare anche le funzioni tutela della pubblica incolumità ivi inclusa, quindi, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;  
Ravvisati i presupposti di urgenza consistenti nella gravità delle situazioni determinatesi nel territorio urgenza e di contingibilità e di proporzionalità delle misure adottate, stante la necessità di inibire comportamenti pericolosi per la tutela pubblica incolumità;  
Ritenuti integrati i presupposti ex lege per imporre inibire i comportamenti pericolosi, caratterizzati dalla attualità e dall'impossibilità di ricorrere ad altri strumenti ordinari previsti dall'ordinamento;  
Ritenuto pertanto vietare tali comportamenti per la tutela della pubblica incolumità:  
Richiamato l'art 54 TUEL 267/00;

## ORDINA

È vietato modo assoluto, per la tutela della pubblica incolumità, salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, sulle spallette dei ponti su fiumi e torrenti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria incolumità;

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all' albo pretorio e comunicata alle Forze dell'Ordine nonché alla Polizia per verificarne l'osservanza.

## AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro) conseguente all'art. 7bis TUEL d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981.

## AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco  
Gatti Massimo